COMUNE DI CALDIERO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2017, pubblicata all'Albo Pretorio in data 10/10/2017 fino al 25/10/2017, divenuta esecutiva in data 21/10/2017, come da certificazione in data 23/10/2017

Ripubblicato all'Albo Pretorio On line di questo Comune in data 27/10/2017 per la durata di quindici giorni consecutivi (rif. Art. 88, c. 1, Statuto Comunale)

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Articolo 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Caldiero la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di stimolo, approfondimento, coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani. Essa è composta da giovani residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Articolo 2 - Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili;

La Consulta attende alle finalità sottoindicate:

- a) fornisce pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni;
- f) collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili.

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Articolo 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente.

Le funzioni amministrative verranno svolte dal personale messo a disposizione dall'Assessorato alle Politiche giovanili.

Articolo 4 - L'Assemblea

- a) Fanno parte dell'Assemblea della Consulta:
- il Sindaco o suo delegato, per il necessario raccordo istituzionale;
- n. 4 giovani indicati dai capigruppo consiliari di cui n. 3 indicati dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza;
- n. 6 giovani appartenenti al tessuto associativo operante nel territorio, con priorità per quelle iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni, di cui:
- n. 2 giovani per le associazioni culturali
- n. 2 giovani per le associazioni sportive
- n. 2 giovani per le associazioni di impegno sociale/volontariato.

Previo avviso pubblico, le loro candidature potranno essere avanzate dai rappresentanti legali delle associazioni. In caso di candidature superiori al numero previsto, la scelta verrà effettuata dal Sindaco, sulla base dei curricula pervenuti, privilegiando la parità di genere e la rappresentatività territoriale della consulta.

I membri della Consulta dovranno essere scelti fra giovani di età compresa fra i 16 ed i 30 anni, residenti nel territorio comunale e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, senza decadere al raggiungimento del trentesimo anno di età.

Partecipano inoltre di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, le componenti giovanili presenti

in Consiglio Comunale.

L'Assemblea è nominata dal Sindaco.

b) Compiti dell'assemblea

L'assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri e svolge le funzioni di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate oppure 4 assenze consecutive giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Assemblea si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina, facendo riferimento alla categoria dell'associazione o gruppo politico di appartenenza.

Per favorire l'avvicinamento e il coinvolgimento dei giovani nella discussione delle tematiche che li riguardano, col presente Regolamento si prevede che alle sedute dell'Assemblea possano partecipare, senza diritto di voto, tutti i giovani di età compresa tra i 16 e 30 anni residenti nel territorio comunale.

Articolo 5 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti dall'Assemblea tra i propri membri nel corso della seduta di insediamento della Consulta.

In tale seduta viene anche eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea il vicepresidente.

a) Competenze

Il Presidente:

- Predispone l'ordine del giorno.
- Convoca e presiede l'Assemblea.
- Tiene i rapporti istituzionali con l'Amministrazione comunale e con i soggetti terzi.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è convocata almeno 2 volte l'anno con cadenza semestrale.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa; possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta un numero di componenti della stessa pari almeno ad un terzo.
- c) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario o i funzionari comunali.
- d) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera, fax, e-mail) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea sarà data lettura del verbale della seduta precedente.

Al termine di ogni assemblea l'Assemblea può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 7 - Prima riunione

Il Sindaco o suo delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro due mesi dalla sua istituzione.

Articolo 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con un numero di presenti pari alla metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- b) L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9 - Sede

La sede della Consulta è individuata nella sala consiliare del Comune che l'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

La funzione di segretario sarà svolta da un componente individuato dal presidente nel corso della seduta di insediamento della Consulta.

Articolo 10 - Modificazioni del Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Articolo 11 - Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea

Articolo 12 – Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i regolamenti vigenti.